



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Macherione"**

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 – Calatabiano

tel./fax 095/645610 **Cod. fisc.** 83002490874

e-mail: ctic82100a@istruzione.it **pec:** ctic82100a@pec.istruzione.it

url: <http://icmacherionecalatabiano.edu.it>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MACHERIONE"-CALATABIANO
Prot. 0007413 del 30/10/2025
IV (Uscita)

Ai Genitori degli Alunni

Al Personale Docente

Ai Docenti Coordinatori di classe

Alla docente Referente
per la Dispersione scolastica
ins. Nancy Maria La Limina

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO

Al Personale ATA

CALATABIANO/PIEDIMONTE ETNEO

Al DSGA

Albo/Sito Web

OGGETTO: Decreto Caivano - Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

- Procedura segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli alunni
- Validità giustificazione assenze
- Responsabilità genitoriale

“L'istruzione obbligatoria è un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite”.

Nota Prot. 45543 del 12/9/2025 dell'USR Sicilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023
“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

VISTA la nota n.16722 del 22 aprile 2024 dell’USR Sicilia in cui si forniscono chiarimenti applicativi per garantire un’interpretazione uniforme della disciplina

VISTA la nota prot. 45543 del 12/9/2025 dell’USR Sicilia in cui si forniscono precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all’istruzione sancito dalla Costituzione.

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione (art.12 del Decreto)

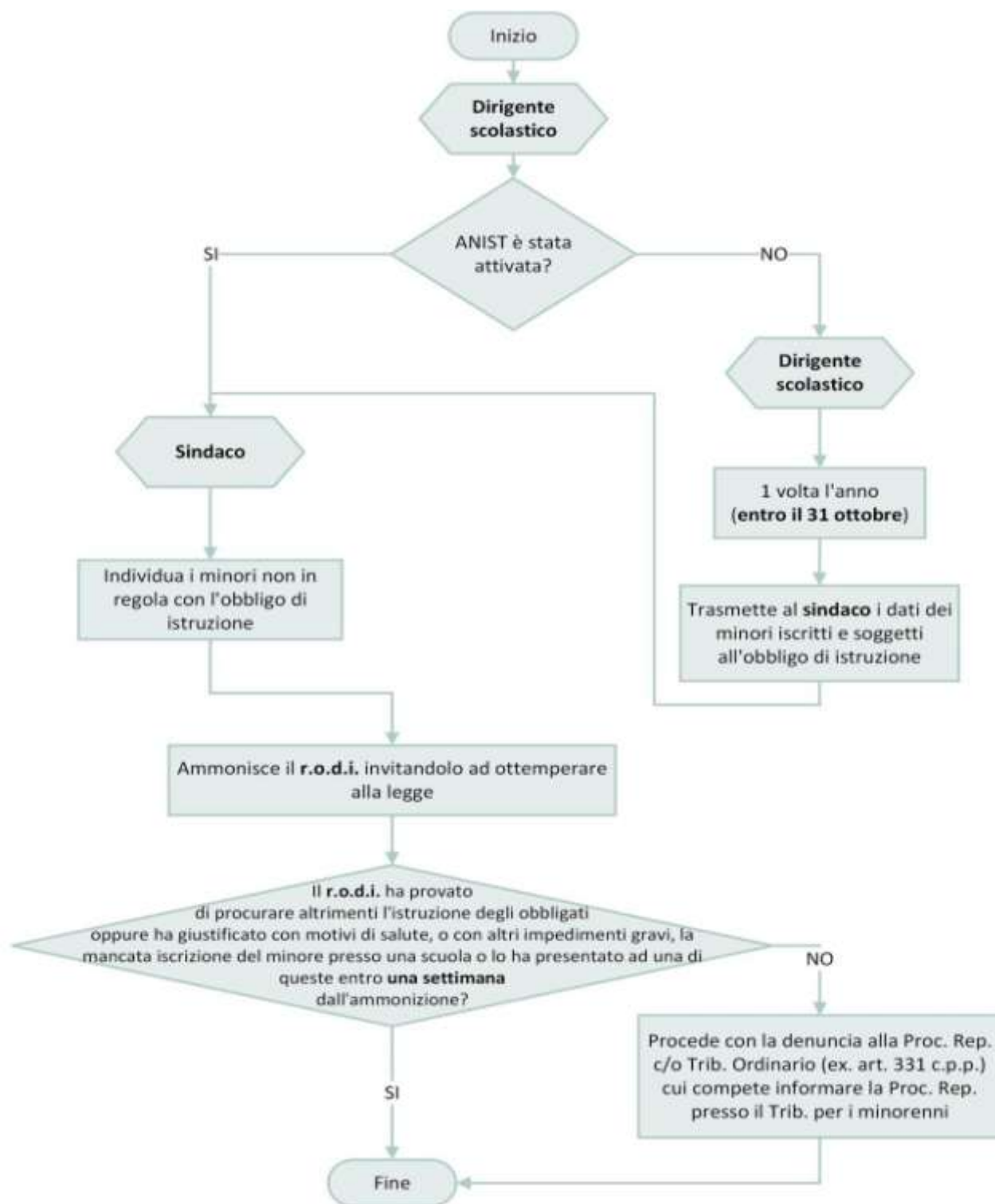
La Legge, quindi assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai Dirigenti Scolastici e ai Sindaci.

Pertanto, anche alla luce dell’ultima nota prot. 45543 del 12/9/2025 dell’USR Sicilia, la gestione delle procedure previste dal Decreto Caivano e le modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa si espleteranno come segue:

PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO

1. Mancato adempimento dell’obbligo di istruzione

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

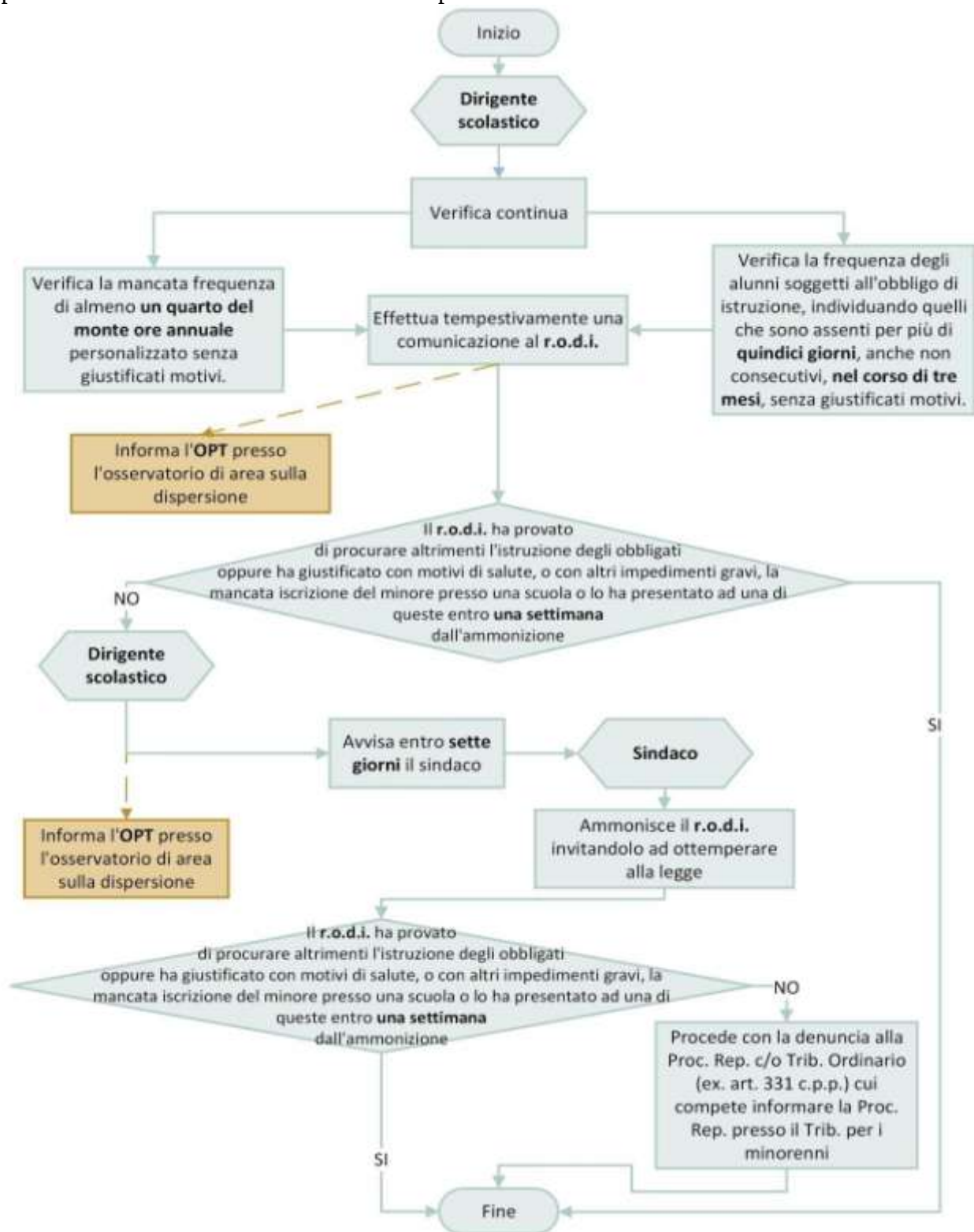


Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

2. Elusione dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

Se persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.



**PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTERA' IN ATTO PER LA GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBLIGO DI ISTRUZIONE
E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

I docenti coordinatori di classe e la Referente DI.SCO. monitoreranno la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando i seguenti casi:

1	FREQUENZA IRREGOLARE	Assenze per più di n.7 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi
2	ELUSIONE	Assenze per più di n. 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati*.

***Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico".

Nota Prot. 45543 del 12/9/2025 dell'USR Sicilia

Alcune precisazioni

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata, quindici minuti dopo il suono della campanella e uscita anticipata, trenta minuti prima del suono della campanella, rispetto al normale orario scolastico)
- le assenze devono sempre essere giustificate
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Con delibera n° 35 del Collegio dei Docenti del 29 Ottobre 2025 sono state decretate le seguenti motivate deroghe alle assenze:

****Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:**

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per cronicità malattia e/o grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la cronicità e/o gravità della patologia;
- assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o il venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989 ...);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n.20 del 04.03.2011 – Lettera Miur del 02.03.2011 prot. 2065; art. 2 e 14 DPR 122/2009);
- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.)
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale o residente in Paesi stranieri;
- assenze per piani terapeutici documentati;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri.
- entrate posticipate o uscite anticipate per: motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
- visite specialistiche, day hospital e analisi mediche;
- disservizio trasporti;
- attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;
- entrate ed uscite variate rispetto all'orario per disposizione del Dirigente.
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;

La fruizione della deroga è subordinata a:

- Documentazione a cura dei genitori: certificazione medica + dichiarazione personale
- Documentazione del Consiglio di Classe: computo delle assenze e andamento di esse che dimostra la progressiva riduzione, segnalazione all'Operatore Psicopedagogico, convocazione formale dei genitori. La deroga è prevista per i casi su citati e debitamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Ciò permetterà la validazione dell'anno scolastico per gli studenti di SSPG che, per gravi motivi personali, familiari o di salute, debitamente documentati, non potrebbero essere scrutinati per aver superato il monte ore di assenze previsto dalla normativa vigente.

Scuola Secondaria I grado

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite di assenze, dunque, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, ovvero 247 ore (corrispondenti a max 41 giorni di lezione). Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, "le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite", in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Si ritiene opportuno precisare la necessità della collaborazione del personale docente di tutti i Consigli di Classe di Scuola primaria e Secondaria di I grado per la rilevazione delle assenze, in ottemperanza al D.L.123/2023 "Decreto Caivano" che dispone misure urgenti di contrasto al disagio giovanile che coinvolgono tutte le comunità scolastiche.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia Antonina Rigano

(Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)

